



STEFANO RIPA  
NOTAIO

Allegato "A" a Repertorio n. 6501/4472

**STATUTO**

**"VELA LIBRE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA  
A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Art. 1)** Viene costituita la società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata: **"VELA LIBRE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"** e, in sigla, **"VELA LIBRE S.S.D. A R.L."**.

**Art. 2)** La società non ha fine di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento in via principale delle seguenti attività nel settore sportivo:

- l'esercizio, l'organizzazione e la promozione di attività sportive, ricreative e formative nell'ambito dello sport della vela e della nautica in generale;
- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle competenze legate alla vela ed alla nautica;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva a livello amatoriale, dilettantistico come anche agonistico;
- l'organizzazione di tornei, gare, competizioni, esibizioni e manifestazioni sportive e/o ricreative nell'ambito nautico e dello sport della vela;
- attività di formazione ed aggiornamento professionale nell'ambito sportivo, nonché organizzazione di stage e seminari rivolti a professionisti ed operatori del settore;
- l'organizzazione, diretta ed indiretta, della preparazione atletica rivolta a singoli atleti nonché a squadre e formazioni;
- l'esercizio e la promozione di attività culturali legate al mare, alla navigazione, alla divulgazione della cultura marinaresca nonché alla salvaguardia dell'ambiente marino;
- promozione di attività a carattere culturale e sportivo che favoriscano il contatto con la natura e la divulgazione scientifica volta alla conoscenza, tutela e salvaguardia della fauna e flora marina nonché della salubrità delle acque stesse;
- l'attività di animazione ludico-sportiva rivolta a bambini (doposcuola, campeggi estivi, ecc.) per avvicinarli al mare ed alla cultura marinaresca;
- l'organizzazione di iniziative ed attività rivolte a portatori di handicap volte ad avvicinare ed a consentire l'esperienza nautica e della vela anche a soggetti con limitate capacità motorie;
- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere

ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;

- la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi e similari e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive e similari proprie o di terzi, nonché la gestione e locazione di unità da diporto, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- l'acquisto, la gestione, il noleggio e la locazione di natanti, imbarcazioni e navi da diporto utili sia per lo svolgimento delle attività organizzate della presente società sportiva, nonché per l'utilizzo da parte dei singoli tesserati;

La Società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi attuali e future emanate da Enti Locali, dallo Stato italiano ed dall'Unione Europea. E per l'effetto costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La Società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto e al Regolamento delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali sarà affiliata, di cui la Società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la Società potrà, in modo non prevalente e del tutto accessorio e nel rispetto di ogni limite, divieto e riserva di legge:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario - con espressa esclusione dell'attività di intermediazione finanziaria, di esercizio del credito e di raccolta del risparmio e delle altre attività non consentite dalla legge - che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;
- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società e privati, all'uopo concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;

- assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio;

- altresì godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive previste sia dalle leggi nazionali che europee.

**Art. 3)** La società ha sede legale nel Comune di Rimini, all'indirizzo risultante dall'Iscrizione nel Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo.

La Società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

**Art. 4)** Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello indicato presso il Registro delle Imprese, al quale andranno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto. Qualora siano previste forme diverse di comunicazione da svolgere a mezzo telefax, e-mail, posta elettronica certificata o altri canali, spetta al singolo Socio far pervenire con opportune modalità i recapiti.

**Art. 5)** La durata della società è fissata fino al 30 settembre 2075.

#### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

**Art. 7)** I Soci sono obbligati ad adempiere:

- al versamento della quota di partecipazione al capitale nella misura sottoscritta;

- al versamento della quota di ammissione "una tantum" ove prevista;

- al rimborso delle spese sostenute dalla Società per loro ordine e conto e per le esecuzioni di particolari prestazioni da loro richieste;

- ad osservare le norme statutarie e le delibere legalmente prese dagli organi sociali;

- ad ottemperare alle norme stabilite dai regolamenti interni;

- a trasmettere all'Organo Amministrativo tutti i dati e notizie da questo richieste.

**Art. 8)** I Soci hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dallo statuto e dai regolamenti, alle attività promosse dalla Società in vista del conseguimento degli scopi sociali ed allo svolgimento delle attività sportive. I Soci possono usufruire dei servizi e delle prestazioni della Società nelle loro articolazioni ed emanazioni. I Soci hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

**Art. 9)** La decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva dei Soci e deve essere adottata con il metodo assembleare.

**Art. 10)** La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Ai Soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

E' attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.. In questa ipotesi, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

**Art. 11)** In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

#### **FINANZIAMENTI DEI SOCI**

**Art. 12)** I soci possono eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo e conformemente alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, finanziamenti con o senza obbligo di rimborso, onerosi o a titolo gratuito, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

I finanziamenti potranno essere sia proporzionali che non proporzionali alle partecipazioni possedute.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare, e nel rispetto delle norme di legge.

Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 c.c..

**PARTECIPAZIONI SOCIALI - CIRCOLAZIONE - RECESSO -  
ESCLUSIONE**

**Art. 13)** Le quote sono tutte nominative e possono appartenere anche ad un unico socio. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

**Art. 14)** In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, o, in mancanza di accordo, sarà determinato mediante l'intervento di un arbitro unico nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove è ubicata la sede della società.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Se ha luogo in forza di successione mortis causa, il trasferimento della partecipazione non è sottoposto ad alcun limite o condizione, salvo l'obbligo per gli eredi di nominare un rappresentante comune.

**Art. 15)** Il socio può recedere dalla società nei casi in cui non abbia acconsentito alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma del codice civile;
- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata A.R. entro quindici giorni decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;
- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo.

Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci

che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il capitale sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del capitale sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

**Art. 16)** Il Socio può essere escluso dalla Società solo per giusta causa, ossia nel caso in cui:

- versi in stato di insolvenza, sia messo in liquidazione, sottoposto a dichiarazioni concorsuali o dichiarato fallito;
- non abbia provveduto al pagamento di quanto sottoscritto o dovuto; il Socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente;
- non abbia provveduto a rispettare ogni altro obbligo contratto nei confronti della Società;
- abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali, oppure atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della Società;
- lo svolgimento da parte del socio di attività in concorrenza con quella della società;
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Società, fomenti dissidi o disordini tra i Soci;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro o fuori dalla società;
- la distrazione da parte del Socio di fondi della società per fini personali;
- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché in

tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione dei Soci è proposta dall'Organo Amministrativo e deliberata dall'Assemblea dei Soci. L'esclusione deve risultare da decisione dell'Assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso del quale si provvederà a contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito all'esclusione. Non concorre alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. In caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza dell'altro socio, ex art. 2287 c.c..

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio escluso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il Socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci esclusi dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Verificandosi l'esclusione di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il capitale sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del capitale sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

**Art. 17)** In caso di morte gli eredi potranno richiedere anche la liquidazione ed il rimborso della quota del socio defunto.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avviene entro 180 (centottanta) giorni dalla morte e può essere effettuato anche mediante l'acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci



medesimi.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ai successori del socio defunto sarà rimborsato il solo valore nominale della propria partecipazione.

Qualora l'acquisto da parte dei Soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota di partecipazione del Socio deceduto da parte della Società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i rimanenti Soci affinché provvedano in ordine alla ricapitalizzazione della Società o alla sua trasformazione o al suo scioglimento.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

**Art. 18)** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 c.c., ossia:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

In caso di pegno della quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

**Art. 19)** Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o ancora sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;
- l'indicazione dei Soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci i quali, entro i dieci giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.

Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai Soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai Soci medesimi e che risultino dal libro Soci.

**Art. 20)** L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni.

L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai Soci a sensi di legge.

**Art. 21)** L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a. l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b. l'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'Organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c. in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d. i soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da un altro Socio mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e. il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f. l'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, degli amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;
- g. l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

**Art. 22)** L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale dotati di diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di soci rappresentanti almeno un terzo del capitale. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o

rappresentati.

Nei casi previsti dall'art. 2479 co. 2 n. 4 e 5, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale.

I Soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione.

**Art. 23)** Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c. e, per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, anche dell'art. 2480 c.c..

#### **SOCI - TESSERATI - ASSOCIATI**

**Art. 24)** I soggetti definiti "Soci" sono coloro che hanno versato la quota di capitale sociale ed hanno versato la quota annuale prevista per i soggetti "Tesserati" di cui all'articolo 25. Hanno diritto di partecipare a tutti gli eventi sociali di qualsivoglia tipologia e forma nonché a tutte le attività in mare organizzate. Fruiscono delle convenzioni e dei benefit offerti dalla società sportiva dilettantistica. Hanno diritto ad un'assicurazione specifica per le attività svolte. Hanno diritto a fruire degli spazi e dei beni della società sportiva secondo quanto previsto e nelle modalità riportate dal Regolamento

predisposto dall'organo amministrativo. I soggetti "Soci" godono dei diritti di voto nell'assemblea dei soci e possono essere nominati a far parte dell'organo di amministrazione. Al contempo possono anche essere nominati a rivestire ruoli amministrativi specifici o funzionali allo svolgimento delle attività sopra descritte previa individuazione della delega concessa.

**Art. 25)** I soggetti "Tesserati" sono coloro che hanno fatto domanda di tesserarsi alla presente società sportiva dilettantistica ed a cui è stata riconosciuta tale facoltà; che sono in regola con il versamento della quota annuale "tesserati", come stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Hanno diritto di partecipare a tutti gli eventi sociali di qualsivoglia tipologia e forma nonché a tutte le attività in mare organizzate. Fruiscono delle convenzioni e dei benefit offerti dalla società sportiva dilettantistica. Hanno diritto ad un'assicurazione specifica per le attività svolte. Hanno diritto di fruire degli spazi e dei beni della società sportiva secondo quanto previsto e nelle modalità riportate dal Regolamento predisposto dall'organo amministrativo. I soggetti "Tesserati" non godono di alcun diritto di voto o di amministrazione, ma possono essere nominati a rivestire ruoli amministrativi specifici o funzionali allo svolgimento delle attività sopra descritte previa specifica indicazione dei poteri a loro attribuiti.

**Art. 26)** I soggetti "Associati" sono coloro che hanno fatto domanda di associarsi alla presente società sportiva dilettantistica ed a cui è stata riconosciuta tale facoltà; che sono in regola con il versamento della quota annuale "base", come stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Hanno diritto di partecipare agli eventi sociali organizzati a terra, escludendo qualunque attività in mare, come anche a fruire delle convenzioni e dei benefit offerti dalla società sportiva dilettantistica. I soggetti "Associati" non godono di alcun diritto di voto o di amministrazione e non possono essere chiamati ad rivestire incarichi o all'interno della società sportiva.

#### **AMMINISTRAZIONE**

**Art. 27)** La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai Soci in occasione della elezione:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai Soci in occasione della nomina.
- c) da due o più amministratori, che agiscono in via disgiunta o congiunta secondo quanto stabilito in sede di

nomina.

Gli amministratori possono essere solo Soci o soggetti Tesserati, come previsto agli articoli 24e 25, in regola con il pagamento delle quote associative, maggiorenni e che non ricoprano altre cariche sociali in Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai Soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

L'Organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio. Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 28)** Il Consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a. il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, il segretario-tesoriere e può, inoltre, nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b. il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c. il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli

amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato presso la Società; in caso di impossibilità o inattività del Presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d. in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e. le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f. le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori. In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

**Art. 29)** Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- 1) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- 2) indire l'assemblea dei Soci da convocarsi almeno una volta all'anno;
- 3) deliberare l'importo delle quote associative e redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- 4) valutare e convalidare le domande di ammissione per i nuovi Tesserati nonché Associati;
- 5) adottare provvedimenti disciplinari, sulla base di quanto previsto da apposito regolamento nei confronti di Soci, Tesserati ed Associati, i quali potranno impugnarli innanzi all'Assemblea dei Soci;
- 6) attuare le finalità previste dallo statuto e

l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.  
L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci. L'Organo amministrativo può nominare e conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare istitori o direttori anche generali.

**Art. 30)** L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della elezione ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.

**Art. 31)** La firma e la rappresentanza generale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico o, nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ha l'incarico di dirigere e controllare il funzionamento della Società nel rispetto della competenza degli altri organi sociali nonché di dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio. Il Consiglio di amministrazione potrà, qualora lo ritenesse opportuno, attribuire incarichi specifici nominando Amministratori Delegati, direttori, institori o procuratori, definendo specifici limiti dei poteri attribuiti all'atto di nomina.

**Art. 32)** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dai Soci in sede di nomina oppure direttamente dall'Assemblea.

**Art. 33)** Ai componenti l'organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 34)** Qualora venga nominato un organo di controllo, perché prescritto dalla legge o per volontà dei soci, questo funzionerà ai sensi della normativa in vigore al momento della nomina.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 35)** Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge.

#### **REVISORE**

**Art. 36)** Il controllo contabile potrà, in alternativa al collegio sindacale, essere affidato ad un revisore



contabile o ad una società di revisione, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla legge.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

#### **BILANCIO E UTILI**

**Art. 37)** Gli esercizi sociali si chiudono il 30 settembre di ogni anno. L'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'Organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

**Art. 38)** Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La parte residua degli utili netti dovrà essere interamente reinvestita nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 2 e non potrà essere in alcun modo ripartita tra i Soci anche in forma indiretta.

#### **SCIoglimento**

**Art. 39)** Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. L'assemblea dovrà determinare: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori; le modalità di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio residuo. In conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, il socio ha diritto a vedersi rimborsato al massimo il valore nominale della propria quota e la società ha l'obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, dedotto il capitale versato, ossia devolgerlo ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche ovvero ad altri enti sportivi, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in

particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e dell'Ente o Federazione Sportiva Nazionale al quale la Società è affiliata, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 40)** Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove si trova la sede della società su istanza della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

#### **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

**Art. 41)** Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata nonché i regolamenti della Federazione sportiva a cui detta società sportiva dilettantistica risulterà affiliata. Il termine "statuto" è stato adottato ai soli fini di maggior chiarezza in alternativa al termine "atto costitutivo" previsto dalle norme del Codice Civile.

F.TO: GIOVANNI PACELLI

F.TO: STEFANO MALAGOLI

F.TO: RENATO TARTARINI

F.TO: MAURO RIGHETTI

F.TO: LUCA CONTI

F.TO: ELENA CAMPAGNA

F.TO: ANDREA TADDEI

F.TO: STEFANO RIPA - NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Rimini, 06 luglio 2022